

Le procedure concorsuali e le liquidazioni volontarie ai tempi del Covid⁷

Tra gli effetti del Covid sulla nostra economia ci si aspetterebbe di trovare un aumento esponenziale del numero di procedure di tipo concorsuale – *in primis* fallimentare – e di liquidazioni volontarie da parte degli imprenditori gravemente colpiti dalla pandemia. Eppure le prime rilevazioni sono di segno diametralmente opposto, con un forte calo delle procedure nel primo semestre 2020 registrato sia per i fallimenti e i concordati che per le liquidazioni *in bonis*. In questo box si sintetizzano i principali provvedimenti legislativi, introdotti a seguito dell'emergenza sanitaria, che hanno condizionato l'apertura di nuove procedure.

Le dichiarazioni di fallimento

Con particolare riguardo alle procedure concorsuali, tra gli interventi più rilevanti vi è stata innanzitutto la dichiarazione di improcedibilità – contenuta nel Decreto Liquidità - di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (con effetto quindi retroattivo alla stessa pubblicazione in GU del decreto liquidità che risale all'8 aprile 2020). In riferimento al blocco dei fallimenti, nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, si legge che: *"risulta indispensabile per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati alla dichiarazione di fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento [...] dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in una fortissima difficoltà di funzionamento"*.

I Concordati preventivi

Per quanto riguarda le procedure non fallimentari, il legislatore non ha posto alcun blocco al deposito di domande di concordato preventivo (piene o in bianco), che hanno tuttavia risentito della situazione di "stallo" che ha permeato ogni attività. Gli interventi del legislatore si sono, infatti, concentrati maggiormente sul sostegno da dare agli imprenditori che, avendo già depositato una domanda concordataria, si sono poi trovati nella concreta impossibilità di rispettare le scadenze date ai creditori. Ed infatti il legislatore, per quanto concerne i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati o in corso di omologazione, ha voluto intervenire con il sistema della proroga dei termini al fine di consentire alle imprese di poter fare fronte ai propri impegni eventualmente rimodellando non solo i tempi di pagamento ma addirittura il contenuto degli impegni assunti (si ricorda che tutti gli adempimenti sono slittati al 31 dicembre 2020). Tali disposizioni non potranno non incidere sulla durata di tali procedure (che sarà a questo punto ampliata) e sulle domande di risoluzione dei concordati (che non potranno essere presentate).

Le liquidazioni volontarie

Nei mesi del lockdown il governo è intervenuto anche sul fronte del contenimento delle liquidazioni volontarie. Con il Decreto Liquidità sono state, infatti, adottate alcune disposizioni volte a garantire la continuità delle imprese, al fine di evitare che, a causa dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento, un considerevole numero di società dovesse essere posto in liquidazione in conseguenza delle perdite subite. Tra queste misure hanno senz'altro avuto un ruolo fondamentale quelle dirette a derogare le disposizioni del codice civile che prevedono la riduzione obbligatoria del capitale sociale e lo scioglimento in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Nello specifico, l'articolo 6 del Decreto Liquidità, confermato in sede di conversione, ha previsto che non avrebbero avuto applicazione, fino al 31 dicembre 2020, gli artt. 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482-bis, 4°, 5° e 6° comma e 2482-ter c.c., dettati nell'ambito della disciplina delle società di capitale. Si tratta di alcune norme poste a tutela dell'effettività del capitale sociale nelle ipotesi in cui esso risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o al di sotto del limite legale. Sino a tale data, inoltre, non opereranno le disposizioni che prevedono, quale causa di scioglimento della società, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per le società di capitale nonché la

⁷ Questo box di approfondimento è stato realizzato in collaborazione con Luciana Cipolla e Michele Massironi, partner di LaScala – Società tra Avvocati

perdita dell'intero capitale sociale per le società cooperative. La norma è di fondamentale importanza poiché ha permesso e continua a permettere agli amministratori di società di evitare, in una situazione emergenziale, di dover sottoporre all'assemblea dei soci l'ipotesi di liquidazione della società pur in presenza di perdite tali da ridurre il capitale sociale sotto il limite legale, senza peraltro essere esposti a gravi responsabilità personali connesse al proprio dovere di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale nel caso si verifici una causa di scioglimento della società. Escludendo eventuali proroghe, l'orizzonte temporale delle predette misure è di carattere transitorio e troppo limitato per far sì che le società di capitale e le cooperative possano riassorbire le perdite subite a causa dell'epidemia.

L'operatività dei tribunali ai tempi del Covid

L'andamento delle procedure aperte nel corso dei primi nove mesi del 2020 è da leggere anche alla luce dell'operatività e del funzionamento dei tribunali nel periodo del lockdown. Per effetto del lockdown, le udienze che erano previste dal 9 marzo all'11 maggio sono state tutte rimandate, mentre a partire dal 12 maggio e fino al 30 giugno i tribunali hanno riacquisito parziale operatività anche se con attività ridotta e accessi fisici regolamentati. In questa fase, al fine di evitare l'accumulazione di ulteriori ritardi, ai tribunali è stato prescritto di implementare misure che garantissero il funzionamento della giustizia anche a distanza. In questo contesto, secondo i dati in possesso di Cerved Credit Management la quota di udienze confermate è stata tra il 40 e il 50%, di cui l'80% in modalità cartolare⁸, il 10% in videoconferenza e il restante 10% in modalità fisica. Nel mese di agosto l'attività è stata nuovamente bloccata e si stima un ritorno alla piena operatività verso la fine del quarto trimestre del 2020, con un significativo aumento dell'arretrato dovuto al rallentamento delle attività nei mesi del lockdown e in quelli successivi.

Nella fase di emergenza le risposte dei tribunali sono state diversificate. Secondo un censimento condotto sulla base di dati interni, durante i mesi del lockdown sono 30 i tribunali che hanno adottato provvedimenti virtuosi per velocizzare le pratiche, 94 quelli che hanno recepito i decreti governativi (di cui 57 hanno rinviato le attività in data successiva al 31 maggio 2020) e 12 i tribunali che hanno attuato provvedimenti ostativi. Tra i 136 tribunali nazionali, 24 tribunali hanno emesso decreti con cui istituiscono le udienze cartolari, procedure che consentono di ravvicinare gli incassi grazie alla riduzione dei ruoli, alla minore esigenza di ricalendarizzazioni e alla possibilità di emettere le ordinanze anche in presenza di contestazioni scritte ex art.512 CPC. Il ritorno alla piena operatività sembra comunque essere associato alla ripresa delle udienze in presenza fisica (il 90% delle udienze pianificate nei mesi di novembre e dicembre), una modalità che impedisce di smaltire in modo più rapido gli arretrati ed espone le attività ai rischi legati a nuovi lockdown.

I fattori descritti in precedenza hanno condizionato l'andamento delle uscite dal mercato sia nei mesi del lockdown che in quelli immediatamente successivi. Dopo il crollo delle procedure osservato nel pieno dell'emergenza sanitaria, a partire da maggio si è registrato un graduale rialzo del trend mensile delle chiusure, anche se a fine settembre sia i fallimenti (-8,6%) che le liquidazioni (-20,6%) risultano ancora su valori inferiori rispetto al 2019.

Con riferimento alle attività di recupero crediti, si stima che la chiusura dei tribunali e i ritardi connessi alle difficoltà operative della prima fase di ripresa abbiano fatto slittare di oltre 4 mesi gli incassi previsti per metà giugno 2020, con picchi di ritardi di 5 mesi e mezzo raggiunti nel pieno del lockdown. Un simile scenario potrebbe avere delle importanti ricadute anche sull'apertura delle nuove procedure, spostando in avanti i tempi di lavorazione delle pratiche a causa dell'elevato arretrato da smaltire. In questa prospettiva, potrebbero dunque occorrere mesi prima che si possano registrare dei numeri che siano lo specchio di un effettivo trend non condizionato dagli elementi legislativi.

⁸ La fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione senza la presenza delle parti e, in assenza di contestazioni specifiche presentate prima della predetta udienza, l'approvazione dello stesso con la possibilità di provvedere ai successivi incombenzi - emissione dei mandati e pagamenti - attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che consentano la gestione dell'intera filiera da remoto senza contatto con il pubblico